



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**- Sezione specializzata in materia di impresa B -**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

**dott. Elena Maria Riva Crugnola**

**Presidente**

**dott. Alessandra Dal Moro**

**Giudice Relatore**

**dott. Marianna Galioto**

**Giudice**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **48445/2013** promossa da:

**ANNAGRAZIA STEFANIA CATTANEO** (C.F.CTTNGR73M52H264C), con il patrocinio dell'avv.  
ROTUNNO MAURO elettivamente domiciliata in VIA PIER LOMBARDO, 30 20135 MILANO

**attore**

**MARIA PIA TERESA CATTANEO** (C.F.CTTMPT69B46H264M), con il patrocinio dell'avv.  
ROTUNNO MAURO elettivamente domiciliata in VIA PIER LOMBARDO, 30 20135 MILANO

**attore**

contro

**FACI EUROPE SPA** (C.F. 05070360150), con il patrocinio dell'avv. PODDA OSCAR e dell'avv.  
LICCI OTTORINO (LCCTR74T31L419B) FORO BUONAPARTE, 70 20121 MILANO;  
elettivamente domiciliata in FORO BUONAPARTE, 70 20121 MILANO

**convenuto**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in udienza.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Le attrici Cattaneo Annagrazia, Stefania e Maria Pia, quali socie di minoranza hanno impugnato le delibere dell'assemblea ordinaria della società FACI EUROPE SPA in data 19 aprile 2012, 1° giugno 2012, 2 luglio 2012 e 24 aprile 2013 nonché la delibera di assemblea straordinaria del 24 aprile 2013 chiedendone la dichiarazione di nullità o l'annullamento.

In sede di precisazione delle conclusioni, le attrici hanno **abbandonato** le domande relative alle assemblee tenutesi in data 1.6.2012, 19.4.2012 e 2 luglio 2012, insistendo solo nella domanda di nullità/annullamento della delibera assunta dall'**assemblea ordinaria e straordinaria in data 24 aprile 2013**, e formulato una domanda nuova di condanna della convenuta alla restituzione di quanto corrisposto dalle attrici con la sottoscrizione della prima tranche di aumento del capitale.

A fondamento della domanda le attrici deducono:

- in data **1.6.2012** nel corso dell'assemblea ordinaria della società la socia Elena Luciana Rustioni e i soci amministratori Rosa Stefania e Lamberto Cattaneo, approvavano il nuovo bilancio dell'esercizio 2010 rettificato in punto determinazione del valore dei cespiti inventariati e giacenze di magazzino, portando il valore degli stessi da 1.027.454,00 euro ad 105.247,00 euro; nell'assemblea del 3 luglio 2012, inoltre, l'assemblea all'unanimità dei presenti (attrici assenti) deliberava di riconoscere un compenso agli amministratori pari, nel complesso, ad euro 240.000,00;
- a dire di parte attrice la rettifica avrebbero comportato una minusvalenza del valore di magazzino per euro 888.115,00 ingiustificata e finalizzata a far emergere una perdita di esercizio nell'anno 2010 per l'importo di euro 707.282,00, ad esclusivo danno delle socie di minoranza: invero all'esito di detta rettifica veniva deliberata in data **24 aprile 2013**, la copertura delle perdite d'esercizio e l'aumento del capitale sociale a pagamento (che veniva portato da 208.000,00 euro a 416.000,00 euro) a dire delle attrici senza adeguata motivazione;

La società convenuta FACI EUROPE SPA ha contestato il fondamento della domanda, replicando che la rettifica del valore di magazzino era stata effettuata legittimamente e doverosamente alla luce di una verifica delle giacenze effettive e che l'aumento di capitale era stato deliberato sulla base di espressa sollecitazione del collegio sindacale in ragione della sottocapitalizzazione della società, come rappresentato nella relazione sulla gestione ed in assemblea; ha chiesto la condanna ex art. 96 cpc.

\*

**Cio' premesso si osserva che la domanda delle attrici è infondata:**

- in via preliminare, va respinta l'eccezione di carenza di interesse ad agire delle attrici sollevata da parte convenuta per il fatto che le attrici hanno sottoscritto l'aumento di capitale, in quanto le stesse hanno provveduto alla sottoscrizione sulla base di una delibera che hanno impugnato in quanto ritenuta invalida, onde nella loro condotta di sottoscrizione dell'aumento di capitale non può ravvisarsi alcuna acquiescenza al deliberato;
- nel merito si osserva:
  - dai documenti versati in causa emerge che il nuovo CdA, sotto la guida della Presidente e AD Rosa Stefania Cattaneo, che ha sostituito in detti ruoli il sig. Antonio Cattaneo, padre delle attrici, ha proceduto nel 2012 ad una verifica del magazzino in esito alla quale è emersa una diversa rilevazione delle rimanenze che ha evidenziato come nei precedenti bilanci vi fosse stata una sopravvalutazione delle giacenze, ed in particolare del nichel per euro 922.207;

- tanto il collegio sindacale dell'epoca quanto il revisore avevano concordato con la rettifica della valorizzazione delle rimanenze, raccomandando, peraltro la necessità di immettere nuovo capitale per patrimonializzare la società ( doc. 15 e16);
- nel corso del CdA del 4 maggio 2012 è stato quindi redatto nuovo progetto di bilancio dell'esercizio 2010, unitamente alla relazione sulla gestione e alla nota integrativa, nella cui premessa si legge: *“detto bilancio si riferisce ad una nuova predisposizione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, in quanto in fase di approfondimento delle poste contabili è emersa una differenza tale da doversi considerare determinante per la redazione del bilancio. Tale differenza si ritiene sia da imputarsi ad una diversa rilevazione delle rimanenze di magazzino a parità di quantità globali, che ha comportato una valorizzazione delle giacenze di magazzino e, nello specifico del prodotto del nichel, superiore a quello iscrivibile per euro 922.207 (...). Sentito il parere del collegio sindacale abbiamo optato per il rifacimento del bilancio”*;
- il 1.6.2012, quindi, l'Assemblea dei soci ha approvato il nuovo bilancio 2010, e il 3.7.2012 il bilancio 2011;
- nella relazione sulla gestione al bilancio dell'esercizio successivo (31.12.2012) gli amministratori hanno sottolineato rischi finanziari della società (doc. 20d) dovuti alla notevole dipendenza della stessa alle fonti di finanziamento esterne onerose, come del resto evidenziato già nella relazione del Collegio sindacale sul medesimo bilancio (doc. 20e) Collegio che ribadiva l'esigenza di una ripatrimonializzazione da parte dei soci per non compromettere la continuità aziendale;
- in data 16.1.2013 le socie di minoranza – attrici – hanno presentato una denuncia ex art. 2408 c.c. al nuovo collegio sindacale (nominato in data 1.6.2012) in relazione alla rettifica di bilancio predetta;
- in data 11-18- 28 febbraio e 7 marzo 2013 il Collegio sindacale ha proceduto ad una **accurata ispezione** :
  - o una verifica delle schede relative agli articoli di magazzino che hanno dato adito alle modifiche delle rimanenze oggetto della di approvazione del bilancio chiuso al 31.12. 2010,
  - o una verifica fisica degli articoli presenti in magazzino ed ha una verifica della procedura di scarico della merce per verificare i movimenti delle rimanenze dal 1 gennaio 2010 in avanti ;
  - o ha inoltre sentito il Presidente del Collegio sindacale precedente che, con riferimento alla riapprovazione del bilancio dell'esercizio 31 dicembre 2010, ha evidenziato che gli organi sociali avevano messo tutti i soci in grado di essere pienamente informati delle diverse riunioni convocate con riguardo le motivazioni che hanno portato alla riapprovazione del bilancio: in particolare ha segnalato che dopo la convocazione dell'Assemblea per il 1 giugno 2012 avente all'ordine del giorno informazioni sul bilancio chiuso al 31.12.2010 (convocazione successiva al CdA del 4 maggio 2012 ove il tema era stato ampiamente illustrato e discusso) le socie Maria Pia Teresa Cattaneo e Anna Grazia Stefania Cattaneo e il consigliere dott. Antonio Cattaneo, ritennero, come da loro raccomandata del 16 aprile 2012 di non partecipare alla convocata assemblea;

- o ha organizzato un incontro con il Revisore contabile in carica alla data di approvazione e di riapprovazione del predetto bilancio per prendere visione delle carte di lavoro propedeutiche ai lavori sul bilancio 2010 e alla sua riapprovazione;
- l'ispezione si è conclusa con una relazione (doc. 19) nella quale il Collegio sindacale ha affermato “di non aver ravvisato alcun elemento per definire falsa la perdita del 2010 come indicato nella denuncia” e che “la delibera di riapprovazione del bilancio chiuso al 31.12.2010 deve ritenersi assunta nel rispetto delle normative vigenti e dello statuto”; Il Collegio sindacale ha altresì sottolineato “*come già riportato nei nostri verbale di verifica periodica e nella nostra relazione di accompagnamento al bilancio chiuso al 31 12 2011, che la società fortemente dipendente da mezzi bancari onerosi, oggettivamente necessita di un intervento personale dei soci per la ripatrimonializzazione, a prescindere da qualsiasi altra considerazione intervento oggi che mai necessario ottenuto oltremodo conto dell'onerosità degli interessi passivi che si riflette negativamente sul conto economico della società*”;

Alla luce di dette risultanze le censure delle attrici alla rettifica del bilancio del 2010 appaiono del tutto generiche ed immotivate, così come appaiono del tutto infondate le doglianze relative alla pretesa arbitrarietà della decisione di aumento del capitale assunta con l'assemblea del 24 aprile 2013, stante il fatto che le ragioni delle necessità di tale aumento sono state non solo rappresentate dagli organi di controllo, ma ampiamente rappresentate ai soci nelle sedi a ciò deputate (nota integrativa relazione sulla gestione e Assemblea).

Infondata è anche la censura mossa alla decisione assembleare di riconoscere un emolumento agli amministratori in carica (composto da 4 persone) pari a complessivi euro 240.000,00, lordi, poiché la previsione di un emolumento è del tutto legittimo, né lo stesso appare palesemente incongruo.

L'infondatezza della domanda già resa evidente dalle risultanze documentali di causa giustifica la condanna ex art. 96 c.p.c. onde le attrici vanno condannate a rifondere a titolo della convenuta il danno liquidato, secondo equità, in misura pari alle spese di lite per compensi (euro 6.500,000), oltre interessi di mora nella misura legale dalla sentenza al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Cattaneo Annagrazia, Stefania e Maria Pia Buzzi; le stesse si liquidano in considerazione dei parametri di legge e dell'impegno difensivo in concreto profuso in euro 6.500,00 per compensi, oltre 15% su compensi per spese forfettarie, Cpa e Iva come per legge.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa -B, in composizione collegiale così decide:

1. **respinge** in quanto infondata la domanda svolta da **Cattaneo Annagrazia, Stefania e Maria Pia** nei confronti di **FACI EUROPE Spa**;
2. **accoglie** la domanda svolta in via **riconvenzionale** da **FACI EUROPE Spa** nei confronti delle attrici e per l'effetto **condanna** queste ultime a corrispondere a **Faci Europe Spa** la somma di euro 6.500,00 oltre gli interessi come indicato in motivazione;
3. **condanna Cattaneo Annagrazia, Stefania e Maria Pia** a rifondere **FACI EUROPE Spa** le spese di lite liquidate in euro 6.500,00 oltre 15% su compensi per spese forfettarie CPA e IVA come per legge.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2015

Il Giudice Estensore  
dott.ssa Alessandra Dal Moro

Il Presidente  
dott.ssa Elena Riva Crugnola

